ALLEGATO 4 bis

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

da rendere prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto assicurativo

nome e cognome dell'intermediario Francesco CALABRÒ, n. iscrizione RUI A000099558		
ovvero	denominazione dell'impresa distributrice, n. iscrizione all'albo delle imprese	
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI		
Sezione	e I – Informazioni sul modello di distribuzione	
L'Intermediario dichiara:		
a. b. c.	☐ di agire su incarico del Cliente; ☐ di agire in nome e per conto dell'Impresa di assicurazioni denominata AXA Assicurazioni S.p.A.; ☐ il contratto viene distribuito in collaborazione con gli Intermediari di seguito indicati, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: [identità, iscritto al RUI sez n Si precisa che tale collaborazione orizzontale ☐ viene svolta ☐ non viene svolta in via reciproca, sicché l'Intermediario assume il ruolo di Emittente della polizza, poiché titolare del relativo mandato da parte dell'Impresa, mentre l'Intermediazione assume il ruolo di Intermediario Proponente]; [per gli iscritti nella Sezione E del RUI] l'attività di distribuzione viene svolta per l'Intermediario [cognome e nome/denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al RUI, anche a titolo accessorio] — [nel caso tale E sia il collaboratore dell'Intermediario proponente nell'ambito di una	
	collaborazione orizzontale, indicare anche gli estremi dell'Intermediario Emittente]	
Sezione	e II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza	
L'Intermediario dichiara:		
a.	\Box di fornire una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;	
	di fornire una raccomandazione personalizzata.	
b.	☐ che la consulenza fornita ha ad oggetto le seguenti attività, caratteristiche e contenuti [descrizione della consulenza];	
C.	☐ di fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119- ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;	
d.	☐ di fornire una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice;	
e.	\square di fornire una consulenza su base indipendente;	
f.	\Box di fornire al Contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento	
_	assicurativi consigliati al contraente medesimo;	
g.	☑ di distribuire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi dell'impresa denominata AXA Assicurazioni S.p.A.;	
h.	di distribuire prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;	
i.	☐ al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7,	
	del Codice, che [ove vi fosse qualcosa in particolare da segnalare];	
j.	che il prodotto offerto ha le seguenti caratteristiche; durata; costi; limiti della copertura; e,	

k. che il prodotto offerto sottende le seguenti strategie di investimento ...; che si rende opportuno prestare i seguenti orientamenti ed avvertimenti in merito ai rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti [esplicitare i relativi orientamenti ed avvertimenti. Tale informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014. Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere I) e m), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice].

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

a.	Sulla natura del compenso trattasi di: onorario corrisposto direttamente dal cliente;
	commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici
	economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata; 🖂 combinazione
	delle diverse tipologie di compensi di cui sopra;
b.	☐ l'importo del compenso percepito dal Cliente ammonta ad €; ☐ l'importo degli incentivi percepiti da [un qualsiasi soggetto diverso dal Contraente e da una persona che agisce per suo conto]
	ammonta ad € □ il metodo per calcolare i suddetti importi è il seguente;
c.	l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza ammonta ad €;
٦	ali importi rolativi a costi o apori cocondo quanto provisto dallo disposizioni dell'Unione auropea

- d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, ammontano ad € [L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice];
- e. [nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI] si dà atto che l'informativa di cui alle lettere a), b) e c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

L'Intermediario dichiara:

- a. A che i premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

 d'aver stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 percento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750;
- b. che sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- c. [per gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, qualora non siano autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa] che il pagamento dei premi all'Intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.